

Legge federale sulla presenza della formazione svizzera all'estero

del2014

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 40 capoverso 1, 54 capoverso 1 e 69 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il sostegno:

- a. delle scuole svizzere all'estero;
- b. di altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero.

Art. 2 Scopo

Con la presente legge la Confederazione intende:

- a. promuovere la presenza della formazione svizzera all'estero e quindi la presenza della Svizzera all'estero in genere;
- b. sfruttare le scuole svizzere all'estero e le altre forme di trasmissione della formazione svizzera quali strumenti della politica estera svizzera;
- c. rafforzare il legame tra i giovani svizzeri all'estero e la Svizzera e familiarizzare con la Svizzera i bambini e i giovani nel rispettivo Paese ospitante.

Sezione 2: Scuole svizzere all'estero

Art. 3 Requisiti per il riconoscimento delle scuole

¹ Il Consiglio federale può riconoscere come scuola svizzera sussidiabile una scuola all'estero, se essa:

- a. possiede l'autorizzazione all'insegnamento del Paese ospitante;
- b. offre le dovute garanzie per un'esistenza duratura;
- c. è di utilità pubblica;
- d. esenta completamente o parzialmente dal pagamento della retta i giovani svizzeri all'estero che non sono comprovatamente in grado di pagarla;
- e. garantisce un'istruzione politicamente e religiosamente neutrale;
- f. conta un numero minimo adeguato di allievi;
- g. impartisce una parte adeguata delle lezioni in una delle lingue nazionali svizzere tenendo conto della diversità culturale della Svizzera;
- h. dispone di una scuola dell'infanzia e del livello elementare, e dispone o prevede di disporre del livello secondario I;
- i. fa impartire l'insegnamento alla scuola dell'infanzia e nelle materie rilevanti ai fini della promozione in prevalenza da docenti svizzeri;
- j. imposta il programma didattico e l'insegnamento in modo che consentano agli allievi il passaggio senza grandi difficoltà a classi o formazioni superiori sia in Svizzera sia nel Paese ospitante;
- k. ha concluso un rapporto di patrocinio con almeno un Cantone svizzero (Cantone patrociniante);
- l. fa monitorare il suo sistema scolastico e il suo programma didattico dal Cantone patrociniante;
- m. dispone di uno statuto in sintonia con la presente legge;
- n. dispone di un comitato di gestione composto in prevalenza da persone di cittadinanza svizzera; e

¹ RS 101

² FF XXXX YYY

o. è diretta da una persona di cittadinanza svizzera.

² Il Consiglio federale si consulta con il Cantone patrocinate prima di prendere decisioni.

³ Esso tiene conto delle priorità della politica estera svizzera nel valutare l'ubicazione delle scuole al momento di riconoscere nuove scuole o nuove fondazioni di scuole.

Art. 4 Requisiti per il riconoscimento della formazione generale del livello secondario II

D'intesa con il Cantone patrocinate, la formazione generale del livello secondario II presso una scuola svizzera riconosciuta può essere considerata sussidiabile, se il livello secondario II:

- a. conta un numero sufficiente di allievi tale da contribuire all'esistenza duratura della scuola;
- b. prevede nel suo programma l'insegnamento di almeno due lingue nazionali svizzere;
- c. porta a conseguire:
 1. una maturità cantonale o federale,
 2. il *baccalauréat international o européen*, o
 3. un certificato di scuola specializzata o una maturità specializzata; e
- d. porta a conseguire un certificato della formazione generale del livello secondario II riconosciuto nel Paese ospitante.

Art. 5 Requisiti per il riconoscimento di offerte della formazione professionale di base

D'intesa con il Cantone patrocinate, le offerte della formazione professionale di base presso una scuola svizzera riconosciuta possono essere considerate sussidiabili, se:

- a. le offerte contano un numero sufficiente di apprendisti tale da contribuire all'esistenza duratura della scuola;
- b. la scuola prevede nel suo programma l'insegnamento di almeno una lingua nazionale svizzera;
- c. le offerte portano a conseguire:
 1. un attestato federale di capacità (AFP) con o senza maturità professionale, o
 2. un certificato federale di formazione pratica (CFP);
- d. le offerte portano a conseguire un certificato del livello secondario II riconosciuto nel Paese ospitante;
- e. la scuola nel Paese ospitante fornisce nella formazione aziendale di base la formazione scolastica ai sensi della normativa sulla formazione professionale; e
- f. la scuola imposta l'offerta della formazione professionale di base in collaborazione con le associazioni professionali svizzere e le aziende svizzere nel Paese ospitante.

Art. 6 Requisiti per il riconoscimento di filiali di scuole

D'intesa con il Cantone patrocinate, la filiale di una scuola svizzera riconosciuta può essere considerata sussidiabile, se essa:

- a. è, in termini organizzativi e pedagogici, parte integrante della scuola riconosciuta; e
- b. rappresenta comprovatamente, in termini economici e pedagogici, un vantaggio per la scuola riconosciuta.

Art. 7 Assicurazione sociale dei docenti svizzeri

¹ La scuola svizzera fa in modo che i docenti svizzeri abbiano una copertura assicurativa sociale adeguata.

² Essa può assicurare i docenti presso la cassa pensioni della Confederazione Pubblica oppure presso le rispettive casse pensioni cantonali, a condizione che le disposizioni legali delle casse lo consentano.

Art. 8 Obbligo di notifica

¹ Le scuole riconosciute sono tenute a notificare di propria iniziativa all'Ufficio federale competente le modifiche che riguardano i requisiti del riconoscimento.

² Modifiche allo statuto, che riguardano i requisiti del riconoscimento, devono essere notificate all'Ufficio federale competente prima della loro decisione definitiva.

Art. 9 Natura e calcolo degli aiuti finanziari

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione assegna alle scuole riconosciute aiuti finanziari forfettari annui ai costi d'esercizio.

² L'ammontare dell'aiuto finanziario dipende:

- a. dal numero complessivo di allievi;
- b. dal numero di allievi svizzeri o di apprendisti svizzeri;
- c. dal numero di docenti svizzeri sussidiabili (calcolato in equivalenti a tempo pieno).

³ Il numero di docenti svizzeri sussidiabili dipende dal numero complessivo di allievi e dal numero di allievi svizzeri o di apprendisti svizzeri.

⁴ Per docenti stranieri possono essere assegnati sussidi, se:

- a. il Paese ospitante prescrive l'assunzione di docenti locali; o
- b. il Cantone patrocinate ritiene che l'impiego di docenti stranieri sia giustificato per fondate ragioni pedagogiche.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce le basi di calcolo e le aliquote di sussidio per i criteri elencati nei capoversi 2-4. Può segnatamente differenziare le aliquote di sussidio in base alla nazionalità, al livello scolastico e agli anni di servizio.

⁶ All'inizio dell'anno scolastico, le scuole devono trasmettere all'Ufficio federale competente la documentazione necessaria per la commisurazione dei sussidi.

Art. 10 Aiuti straordinari per scuole a rischio

La Confederazione può assegnare temporaneamente aiuti straordinari a scuole la cui esistenza è minacciata da circostanze particolari o da eventi eccezionali.

Art. 11 Cessione di immobili

¹ Il Consiglio federale può cedere immobili di proprietà della Confederazione gratuitamente o a condizioni preferenziali a scuole svizzere riconosciute o a fondazioni da loro istituite. A questo scopo la Confederazione stipula con la scuola un contratto di diritto pubblico ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge sui sussidi del 5 ottobre 1990³.

² Il contratto di cessione è legato alla condizione che:

- a. l'immobile venga utilizzato come sede della scuola svizzera; e
- b. il reddito proveniente da una successiva alienazione venga destinato a scuole svizzere all'estero riconosciute.

Art. 12 Revoca del riconoscimento, riconoscimento temporaneo, riconoscimento vincolato a oneri

¹ Se una scuola non soddisfa più durevolmente i requisiti del riconoscimento ai sensi della presente legge, il Consiglio federale può revocarle il riconoscimento. Dopo la revoca può concederle un riconoscimento temporaneo o un riconoscimento vincolato a oneri.

² Il Consiglio federale consulta previamente il Cantone patrocinate.

³ Il Cantone patrocinate ha diritto di proposta.

Sezione 3: Altre forme di trasmissione della formazione svizzera

Art. 13 Forme

¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere enti svizzeri o enti con partecipazione svizzera attivi ai sensi dell'articolo 2.

² Possono essere sostenuti segnatamente:

- a. scuole internazionali, proporzionalmente alla loro offerta formativa svizzera e all'occupazione di docenti svizzeri;
- b. scuole gestite in comune con Stati terzi, proporzionalmente alla loro offerta formativa svizzera e all'occupazione di docenti svizzeri;
- c. istituzioni formative private, proporzionalmente alla loro offerta formativa svizzera segnatamente nella formazione professionale di base;
- d. le spese di retribuzione di docenti svizzeri, segnatamente in una scuola di uno Stato terzo e in particolare per l'insegnamento di materie legate alla Svizzera o in lingue nazionali svizzere;
- e. la consulenza, l'assistenza e il sostegno di giovani svizzeri all'estero che svolgono una formazione professionale o studi in Svizzera;
- f. corsi su temi legati alla Svizzera e nelle lingue nazionali svizzere;
- g. offerte formative specificatamente svizzere con particolare irradiazione nel Paese ospitante, all'occorrenza anche di imprese di formazione a scopo di lucro;
- h. l'acquisto di materiale didattico;
- i. la fondazione e la creazione di nuove scuole in luoghi significativi per la politica estera svizzera.

³ Il sostegno della Confederazione presuppone:

- a. una prestazione commisurata dell'ente responsabile;
- b. un numero adeguato di allievi o apprendisti;

- c. un numero adeguato di allievi svizzeri o apprendisti svizzeri;
- d. la neutralità politica e religiosa della formazione; e
- e. il carattere di utilità pubblica della formazione promossa.

⁴ La Confederazione aiuta gli enti responsabili a trovare un Cantone patrocinante per le forme di promozione impostate a lungo termine che richiedono o rendono opportuna una consulenza pedagogica.

⁵ Le offerte formative nell'ambito della formazione professionale di base devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5. Inoltre l'ente responsabile deve avere concluso un rapporto di patrocinio con almeno un Cantone svizzero.

Art. 14 Criteri di commisurazione

¹ Al momento di commisurare il sussidio federale vengono considerati il numero complessivo di allievi o apprendisti, il numero di allievi svizzeri e di apprendisti svizzeri nonché le prestazioni proprie dei richiedenti.

² Il Consiglio federale disciplina la commisurazione dei sussidi.

Art. 15 Assicurazione sociale dei docenti

¹ Per l'assicurazione sociale dei docenti svizzeri, alla cui remunerazione la Confederazione partecipa con aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 lettere a-d, si applica per analogia l'articolo 7 della presente legge.

Sezione 4: Cooperazione e cura delle relazioni

Art. 16

¹ Le scuole svizzere all'estero e gli enti responsabili di altre forme di trasmissione della formazione svizzera all'estero curano le relazioni reciproche.

² Coordinano le loro esigenze nei confronti del Dipartimento competente e delle altre autorità in Svizzera.

³ Lavorano in stretta collaborazione con le rappresentanze svizzere competenti.

⁴ Curano i contatti con gli ex allievi.

Sezione 5: Finanziamento

Art. 17

L'Assemblea federale autorizza, mediante decreto federale semplice, un limite di spesa per un periodo quadriennale a favore della promozione della presenza della formazione svizzera all'estero.

Sezione 6: Cantoni patrocinanti

Art. 18

¹ I Cantoni patrocinanti assumono la vigilanza pedagogica delle scuole riconosciute e delle offerte formative riconosciute nell'ambito della formazione professionale di base.

² Essi assumono inoltre per le scuole assistite e le altre forme di trasmissione della formazione nello specifico i compiti seguenti:

- a. consulenza e assistenza specialistica nonché garanzia della qualità;
- b. fornitura di materiale didattico a condizioni vantaggiose;
- c. scambio di informazioni tra il Cantone patrocinante e le scuole assistite;
- d. promozione degli scambi di allievi, apprendisti e docenti;
- e. aiuto nella selezione e nel perfezionamento professionale dei docenti;
- f. consulenza di docenti rientrati in Svizzera nell'ambito del reinserimento professionale.

³ Essi fanno in modo che i docenti svizzeri all'estero conservino l'affiliazione presso la cassa pensioni del loro Cantone di origine.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 19 Consiglio federale

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 20 Commissione per la presenza della formazione svizzera all'estero (CPFSA)

¹ Il Consiglio federale istituisce la Commissione per la presenza della formazione svizzera all'estero (CPFSA).

² La Commissione è l'organo consultivo del Dipartimento per questioni inerenti all'applicazione della legge.

³ Nella Commissione sono rappresentate le principali autorità e organizzazioni interessate.

Art. 21 Confederazione e Cantoni patrocinanti

¹ La Confederazione assume l'esecuzione della presente legge nella misura in cui questa non è di competenza dei Cantoni patrocinanti.

² Le rappresentanze svizzere competenti partecipano all'esecuzione.

Sezione 8: Applicazione del diritto

Art. 22

La procedura di ricorso si fonda sulle disposizioni generali della procedura federale.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 9 ottobre 1987⁴ concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) è abrogata.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 17 giugno 2005⁵ sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) è modificata come segue:

Art. 32 cpv. 1 lett. i (nuovo)

¹ Il ricorso è inammissibile contro:

i. il riconoscimento, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di scuole svizzere all'estero.

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ Le scuole riconosciute in virtù del diritto previgente sono considerate riconosciute anche in virtù della presente legge.

² Il passaggio dai sussidi in virtù del diritto previgente agli aiuti finanziari in virtù della presente legge è realizzato gradualmente in tre anni dal momento dell'entrata in vigore della presente legge. L'ammontare dell'aiuto finanziario calcolato in virtù della presente legge è confrontato con l'ultimo sussidio versato conformemente al diritto previgente. La differenza è compensata nel corso di tre anni in tre tempi uguali.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² L'articolo 17 della presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2016.

³ Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle ulteriori disposizioni della presente legge.

⁴ RU 1988 1096, 2006 2197, 2008 3437

⁵ RS 173.32